

TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. III - sentenza 29 maggio 2014 n. 1376

E' illegittimo il diniego espresso da un Comune in ordine ad una istanza ostensiva avanzata da un Ente consortile, tendente ad ottenere copia di un parere espresso dall'Ufficio legale comunale in ordine alla normativa applicabile agli emolumenti da corrispondere agli organi collegiali consortili, che sia motivato con riferimento al fatto che i pareri legali sono sottratti al diritto di accesso. Infatti, nell'ambito degli atti sottratti all'accesso, rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'Amministrazione, trattandosi di un segreto che gode di una tutela qualificata, dimostrata dalla specifica previsione degli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.; qualora, però, il ricorso alla consulenza legale si inserisce nell'ambito di un'apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l'espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell'atto finale, la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetto all'accesso, perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo.